Comune di Aragona
(Provincia di Agrigento)

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 20 del 06/07/2026

Oggetto: Approvazione Regolamento Definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Atto Immediatamente Esecutivo

copia estratta dal sito web

L'anno duemilaventisei, addì sei del mese di luglio, con inizio della seduta alle ore 19:15 nella Casa Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale di Aragona in seduta pubblica ordinaria.

Presenti/assenti in sede:

1	*Di Giacomo Pepe Stefania*	*P*	2	*Volpe Gioacchino*	*P*
3	*Chiara Raimondo*	*P*	4	*Sardo Maria*	*P*
5	*Contino Antonio*	*P*	6	*Morreale Francesco Maria*	*P*
7	*Gallo Caterina*	*P*	8	*Miccichè Alfonso*	*P*
9	*Parello Salvatore*	*P*	10	*Gaziano Rosalia*	*P*
11	*Attardo Giuseppe*	*P*	12	*Buscemi Raimondo*	*A*

Risultano presenti/assenti, all'avvio della trattazione del punto in oggetto:

Presenti: N. 11 - Assenti: N. 1

- ✓ Presiede l'adunanza la Dott.ssa Di Giacomo Pepe Stefania, che verificata la regolarità degli adempimenti propedeutici ed assistita dal Segretario Generale Dott. Fulvio Fontana, dichiara legale la seduta e stante la scelta, all'unanimità dei presenti, nomina gli scrutatori nelle persone dei sigg.: Sardo Maria, Gallo Caterina, e Attardo Giuseppe.
- ✓ Partecipano altresì alla seduta, Il Sindaco e gli assessori: dott. Morreale Maria Francesco, dott. Volpe Gioacchino, Virone Francesco, Clemenza Claudio e Dott.ssa Rossana Marino.
 E' inoltre presente il Responsabile del settore finanziario geom. Alongi Calogero.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 17382/2026 del 09-07-2026
Allegato 7 - Copia Documento

Il Presidente prende la parola e al termine dei saluti inizia con il primo punto all'ordine del giorno dando lettura della relativa proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 23/06/2026 al RGP n. 18 del 29/06/2026, avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento Definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199", che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Il Consigliere Sardo chiede la parola e relaziona sull'esito del lavoro svolto da parte della seconda Commissione Consiliare Permanente di cui è presiede, e dà lettura del verbale redatto in occasione della seduta del 02/07/2026, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

L'Assessore Morreale Francesco Maria chiede d'intervenire e dà lettura della nota, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, contenente le motivazioni che hanno mosso questa amministrazione ad avviare le procedure per la *"rottamazione"*, e sottolinea che questa iniziativa ha origine da una valutazione politica e responsabile nei confronti di tutta la cittadinanza;

Il Consigliere Contino chiede la parola per un suo intervento e dopo essersi complimentato con l'assessore Morreale, domanda se si sta continuando a realizzare la riscossione coatta nei confronti di quei cittadini che risultano ancora essere evasori nel pagamento dei tributi locali, e nel caso sia così; se sussistono le circostanze per interrompere tali procedure nei confronti dei cittadini interessati;

Il Responsabile dell'ufficio finanziario su invito dell'assessore Morreale risponde dando lettura della relazione allegata alla proposta;

Il Consigliere Attardo chiede la parola e domanda al responsabile finanziario a quanto ammontano gli importi che l'amministrazione ha previsto d'incassare con questa manovra finanziaria e quali sono i calcoli che hanno determinato tale stima;

Il Responsabile dell'ufficio finanziario risponde che nella relazione allegata alla proposta di deliberazione consiliare è riportata una tabella esplicativa che fornisce ogni dettaglio sulla contabilità di quanto l'Ente deve ancora incassare in termini di tributi locali, quindi dei crediti vantati nei confronti dei cittadini, e dei costi che scaturiscono da questa operazione, nonché, dell'ammontare dei ricavi che ne derivano successivamente all'entrata in vigore del regolamento oggi trattato;

Il Consigliere Attardo chiede di conoscere alcuni dettagli sull'ammontare degli importi relativi alle notifiche delle bollette riferite al canone del servizio idrico;

Il Responsabile dell'ufficio finanziario riferisce che non risultano al momento, notifiche o invii di accertamenti relativamente a bollette riferite al servizio idrico, e che comunque non rientra tra gli argomenti trattati in questa sede, infatti, non si sta parlando di canone acqua ma bensì di tributi locali;

Il Responsabile dell'ufficio finanziario continua il suo intervento proponendo al consigliere Attardo di formulare apposita interrogazione da approfondire nel prossimo consiglio comunale;

Il Consigliere Chiara chiede la parola per sottolineare il grande lavoro svolto dagli uffici addetti e dall'amministrazione per il raggiungimento e la realizzazione di questo progetto, mentre – riferendosi all'intervento del consigliere Attardo – specifica che tutto il resto sembra essere superfluo rispetto a quanto invece si dovrà realizzare;

Esce il consigliere Gallo sono le ore 19:48 i consiglieri presenti sono 10 gli assenti 2;

Dopo ampia discussione il consigliere Attardo rivolgendosi al responsabile del servizio finanziario, lo invita a trovare una soluzione, che sia a favore di quei contribuenti, a cui è già stato notificato un provvedimento di riscossione coatta o pignoramento, ma che nel frattempo optano per presentare istanza al fine di usufruire dei vantaggi in discussione;

Esce il consigliere Miccichè sono le ore 20:02 i consiglieri presenti sono 9 gli assenti 3;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 17382/2026 del 09-07-2026
Allegato 7 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

il Consigliere Sardo chiede di rispondere al collega sottolineando che la manifestazione di voler pagare non è il pagamento vero e proprio del tributo, ma bensì soltanto un manifestazione di volontà, quindi, non è ammissibile l'annullamento di una procedura di pignoramento già avviata dagli uffici per quel contribuente;

Entra il consigliere Micciché sono le ore 20:04 i consiglieri presenti sono 10 gli assenti 2;

Il Consigliere Attardo chiede quali sono i termini di scadenza per la presentazione della domanda per usufruire delle agevolazioni;

Il Consigliere Morreale chiede la parola e risponde che solo dopo l'approvazione della proposta, e trascorsi i termini di pubblicazione il regolamento è esecutivo, e i termini di presentazione delle domande scadranno il 30 di settembre del 2026;

Il Consigliere Parello chiede d'intervenire per esprimere la personale soddisfazione nell'approvazione di questo regolamento per i molteplici vantaggi di cui beneficerà la cittadinanza, sebbene alla richiesta di modificare la data di scadenza delle rate da mensili a trimestrali, è stato risposto che tecnicamente – a dire del responsabile del servizio finanziario – non è possibile a causa della presentazione del bilancio;

Continua il suo intervento sollecitando l'amministrazione e gli uffici, a pubblicizzare quanto più possibile e in tutte le forme e modalità l'iniziativa, nonché, rafforzare gli uffici addetti, al fine di essere più efficienti ed efficaci possibile;

Il Presidente del Consiglio Comunale, terminato l'intervento del consigliere Parello prende la parola e poiché nessun consigliere chiede di intervenire, dichiara aperte le operazioni di voto per l'approvazione della proposta, in modalità "alzata di mani".

L'esito della votazione è di n. 10 favorevoli e nessuno contrario;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- La proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 23/06/2026 al RGP n. 18 del 29/06/2026, avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento Definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199".
- Il T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. 267 del 18-08-2000;
- La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- L'O.R.EE.LL. così come modificato ed integrato dalla Legge Reg.le 48/91, con le norme della legge 142/90 e s.m.i.;

Con n. 10 voti favorevoli e nessuno contrario, espressi per alzata di mani dai consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori sopra citati.

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 23/06/2026 al RGP n. 18 del 29/06/2026, avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento Definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199", che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 17382/2026 del 09-07-2026
Allegato 7 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

Il Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperte le operazioni di voto per l'approvazione dell'immediata esecutività dell'atto, in modalità "alzata di mani";

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- L'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991
- Il T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. 267 del 18-08-2000;
- La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- L'O.R.EE.LL. così come modificato ed integrato dalla Legge Reg.le 48/91, con le norme della legge 142/90 e s.m.i.;

Con n. 10 voti favorevoli e nessuno contrario, espressi per alzata di mani dai consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori sopra citati.

DELIBERA

Di dichiarare, con successiva separata votazione espressa per alzata di mani, registrante il medesimo esito favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991.

copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 17382/2026 del 09-07-2026
Allegato 7 - Copia Documento

ARAGONA
2° SETTORE
RAGIONERIA E FINANZA
ENTRATE

COMUNE DI ARAGONA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Proposta di Consiglio Comunale

N. 04 del 23 giugno 2026

R.G.P. n. 18 **del** 29/06/2026

Oggetto: ***Approvazione Regolamento*** *Definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.*

Il Responsabile del 2° Settore
geom. Calogero Alongi

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 17382/2026 del 09-07-2026
Allegato 7 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamati:

- il provvedimento sindacale n. 08 del 01/03/2023, RUD n. 204 del 01/03/2024, recante ad oggetto "Struttura Organizzativa del Comune di Aragona", è stato ridefinito l'assetto organizzativo dell'Ente;

- il provvedimento sindacale n. 04 del 27/02/2026 RUD n. 221 del 27/02/2026, recante ad oggetto "Conferimento incarico di Posizione Organizzativa/Nomina responsabili di settore e vice responsabili di settore, con la quale il Sindaco ha attribuito allo scrivente l'incarico di responsabile del 2° Settore, e sono state assegnate le funzioni ex art. 107 e 109 del D.Lgs n. 267/2000 connesse alle competenze di responsabile del settore con la conseguente titolarità della posizione organizzativa;

Verificato che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi con riferimento al procedimento amministrativo di cui trattasi;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 05 giugno 2026 di "Approvazione schema di regolamento - Definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199";

Atteso che:

- l'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 in osservanza ai principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, ha disposto la facoltà per le Regioni e per gli Enti locali di introdurre tipologie di definizione agevolata dei propri tributi e delle altre

entrate patrimoniali, secondo le proprie esigenze amministrative e finanziarie e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità;

- l'articolo 1, comma 110, ha disposto l'abrogazione dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi;
- L'attribuzione della predetta facoltà conferisce all'Ente una maggiore libertà gestionale nelle attività di recupero delle proprie entrate, permettendo di agire sulla componente accessoria del credito (sanzioni e interessi) al fine di massimizzare il recupero della componente capitale;

Visti in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199:

- comma 102 che attribuisce alle Regioni e agli Enti locali la possibilità, ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, di introdurre autonomamente, con apposito regolamento, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;
- comma 103 che consente di stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente;
- comma 104 che prevede la possibilità, nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, di introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario;
- comma 106 che impone di limitare la definizione agevolata a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.
- comma 107 che stabilisce che le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono essere adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate;
- comma 109 che consente di adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.

Considerato che l'istituto della definizione agevolata previsto dalla predetta legge 30 dicembre 2025, n. 199 può rappresentare uno strumento utile per:

- recuperare, mediante versamento spontaneo dei contribuenti, i crediti per i quali sarebbe necessario attivare ulteriori procedure di riscossione con oneri aggiuntivi per lo stesso Ente sia in termini di esborso monetario sia in termini di personale impiegato in tale recupero;
- ridurre il contenzioso tributario pendente prevedendo la rinuncia al ricorso in caso di presentazione di istanza per la definizione agevolata, comportando, di conseguenza, un risparmio dei costi legati alla gestione del contenzioso (costo del personale, spese legali, spese di giudizio in caso di soccombenza, ecc.);

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 17382/2026 del 09-07-2026
Allegato 7 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

- favorire gli equilibri di bilancio attraverso l'abbattimento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e la riduzione della quota dei residui attivi; infatti, l'adozione della definizione agevolata consentirebbe la riscossione della quota capitale dei crediti di difficile esazione, permettendo lo svincolo delle corrispondenti quote del FCDE, generando, per l'effetto, una maggiore capacità di spesa o un miglioramento del risultato di amministrazione;
- rendere il bilancio più veritiero e trasparente in linea con i principi di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, eliminando i crediti vetusti e di difficile esazione;

Rilevata, dalle risultanze amministrative agli atti degli uffici coinvolti nella gestione delle entrate definibili, la presenza di carichi contenuti in ingiunzioni fiscali notificate nel periodo dal 2022 al 2026, emesse dal Comune, e di accertamenti divenuti esecutivi nel periodo dal 2022 al 2026, corrispondenti a crediti riportati in residui attivi che, stante la loro vetustà, sono di difficile esazione;

Atteso che lo schema di "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n.199" che si compone di n. 8 articoli, sviluppato nei seguenti punti:

- Oggetto del regolamento
- Oggetto della definizione agevolata
- Procedura per la definizione agevolata
- Effetti della dichiarazione
- Versamento degli importi dovuti
- Perfezionamento della definizione agevolata
- Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere
- Entrata in vigore ed efficacia del regolamento

Ritenuto di avvalersi dell'istituto della definizione agevolata previsto dall'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e disciplinato dalla citata proposta regolamentare per i crediti contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639 notificate dal 2022 al 2026 e in avvisi di accertamento di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n.160 divenuti esecutivi nel periodo dal 2022 al 2026 e di conseguenza di approvare lo schema di regolamento alla presente proposta di deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti:

- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e l'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in tema di potestà regolamentare;
- l'articolo 119 della Costituzione, che garantisce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;
- il comma 108 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 il quale stabilisce che i regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 17382/2026 del 09-07-2026
Allegato 7 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

Visto il TUEL, lo Statuto comunale e il regolamento di contabilità dell'ente.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- DI AVVALERSI della facoltà prevista dall'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
- DI APPROVARE il "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199", nel testo già adottato in via preliminare dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 71 del 05 giugno 2026, composto di n. 8 articoli e riportato in allegato alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;
- DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Entrate l'adozione di tutti gli atti gestionali necessari, inclusa la predisposizione della modulistica e la massima diffusione dell'iniziativa presso la cittadinanza;
- DI DICHIARARE la deliberazione della presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto delle scadenze previste dalla legge e dal regolamento.

Il Responsabile del 2° Settore
Ragioneria, Finanza e Entrate
Geom. Calogero Alongi

copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 17382/2026 del 09-07-2026
Allegato 7 - Copia Documento

COMUNE DI ARAGONA
Provincia di Agrigento

Copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 17382/2026 del 09-07-2026
Allegato 7 - Copia Documento

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI ARAGONA AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.199

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° ____ del _____)

Indice

Indice	2
Articolo 1 - Oggetto del regolamento	3
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata	3
Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata	5
Articolo 4 - Effetti della dichiarazione	7
Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti	7
Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata	8
Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere	9
Articolo 8 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento	9

copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 17382/2026 del 09-07-2026
Allegato 7 - Copia Documento

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

- Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 1, commi 102 e 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali tributarie e patrimoniali indicate al successivo articolo 2, non riscosse a seguito della notifica di:
 - avvisi di accertamento esecutivi, emessi ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dal Comune (*o da uno degli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)*;
 - ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dal Comune (*o da uno degli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).*

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 102, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, e sulla base dell'analisi condotta sulle risultanze del bilancio comunale e sull'andamento storico della riscossione coattiva, rientrano nella definizione agevolata le entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali, i cui avvisi di accertamento esecutivi o le cui ingiunzioni di pagamento (di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639) siano stati notificati dall'Ente o dai soggetti terzi iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. 446/1997, **a decorrere dall'anno di imposta 2017** e sono le seguenti[1]:

- ☐ Imposta municipale propria (IMU)[2]/Imposta comunale sugli immobili (ICI)[3]
- ☐ Tributo per i servizi indivisibili (TASI)[4]

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 17382/2026 del 09-07-2026
Allegato 7 Copia Documento

copia estratta dal sito web

[1] *L'art. 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, stabilisce che le regioni e gli enti locali possono introdurre autonomamente definizioni agevolate delle proprie entrate, tra l'altro, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo ai crediti di difficile esigibilità. Pertanto, l'adozione della definizione agevolata deve essere preceduta da un'attenta analisi dell'impatto della stessa sui residui attivi e gli accertamenti conservati in bilancio, tenendo conto del grado di svalutazione degli stessi, al fine di valutare l'impatto sugli equilibri di bilancio. Inoltre, la stessa dovrebbe essere particolarmente rivolta a favorire la riscossione dei crediti di dubbia e difficile esigibilità. L'analisi dovrebbe anche analizzare il prevedibile impatto positivo della sua adozione sulla riscossione delle entrate dell'ente.*

[2] *Art. 8-9 D.Lgs 23/2011-art. 13 D.L. 201/2011 – art. 1, commi 739 e seguenti, della L. 160/2019.*

[3] *Artt. 1-18 D.Lgs 504/1992.*

[4] *Art. 1, commi 669 e seguenti, L. 147/2013.*

- ❑ Tassa sui rifiuti (TARI)[5]/ Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES[6])/Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (art. 22 D.Lgs 22/1997) (TIA1) (art. 238 D.Lgs 152/2006) (TIA 2)/Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU)[7]/TARIFFA CORRISPETTIVA[8]
- ❑ Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)[9] / Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)[10]
- ❑ Imposta comunale sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni[11] / Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari[12]
- ❑ imposta di soggiorno[13]/contributo di sbarco[14]
- ❑ sanzioni amministrative non tributarie diverse dal codice della strada
- ❑ oneri edilizi e contributo costo di costruzione
- ❑ canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria[15]
- ❑ canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate[16]
- ❑ proventi da concessioni e locazioni

2. Sono definibili, anche con riferimento a un singolo debito composto da capitale, sanzioni e/o interessi, le entrate indicate dal precedente comma 1, richieste mediante i seguenti titoli di riscossione:

- avvisi di accertamento di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, emessi dal Comune (*o da uno degli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*), divenuti esecutivi nel periodo dal 2022 al 2025[17];
- ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dal Comune (*o da uno degli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*), notificate nel periodo dal 2022 al 2025.

3. I debiti di cui al comma precedente possono essere estinti mediante il versamento, da effettuarsi nella modalità e nei termini di cui al successivo articolo 5:

[5] *Art. 1, commi 639 e seguenti, L. 147/2013.*
[6] *Art. 14 D.L. 201/2011.*
[7] *Artt. 58-81 D.Lgs 507/1993.*
[8] *Art. 1, comma 668, L. 147/2013.*
[9] *Artt. 38-57 D.Lgs 507/1993.*
[10] *Art. 63 D.Lgs 446/1997.*
[11] *Artt. 1-37 D.Lgs 507/1993.*
[12] *Art. 62 D.Lgs 446/1997.*
[13] *Art. 4 D.Lgs 23/2011.*
[14] *Art. 4 D.Lgs 23/2011.*
[15] *Art. 1, commi 816-835, L. 160/2019.*
[16] *Art. 1, commi 836-845, L. 160/2019.*
[17] *L'art. 1, comma 106, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, stabilisce che le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti"*

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 17382/2026 del 09-07-2026
Allegato 7 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

- del capitale dell'entrata oggetto di definizione;
- delle sanzioni amministrative non tributarie *(fatta eccezione per quelle irrogate nel caso del canone unico patrimoniale)*;
- delle spese di notifica e di quelle per le procedure esecutive e cautelari maturate fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
- degli oneri di riscossione maturati fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
- delle ulteriori somme previste al successivo comma 4 del presente articolo, quando non integralmente cancellate a norma del presente regolamento.

4. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata non sono dovute le seguenti somme relative ai debiti oggetto di definizione:

- ❑ sanzioni amministrative tributarie, nella misura del 100%;
- ❑ interessi liquidati in fase di accertamento, nella misura del 100%;
- ❑ interessi moratori maturati dopo la scadenza dell'avviso di accertamento, nella misura del 100%;
- ❑ somme dovute a titolo di maggiorazione semestrale ai sensi dell'art 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella misura del 100%;
- ❑ interessi applicati su entrate patrimoniali diversi da quelli elencati nei punti precedenti.

5. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata di cui al comma precedente, sono estinte le somme indicate nel precedente comma 4.

6. Sono esclusi della definizione agevolata i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 17382/2026 del 09-07-2026
Allegato 7 - Copia Documento

Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata

1. Il debitore manifesta al Comune o al concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 della relativa entrata, entro il termine del 30 settembre 2026[18] la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui al presente regolamento rendendo apposita dichiarazione, con modalità telematiche[19] pubblicate sul sito dell'Ente entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, previa

[18] *Termine non inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione nel sito internet dell'Ente del regolamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.*

[19] *Da preferire la modalità telematica visto il disposto di cui al comma 106 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.*

acquisizione del prospetto dei carichi definibili[20], con le modalità definite dal competente servizio comunale (*o dal concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*) pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Ente entro il medesimo termine di cui sopra.

1-bis. Al fine di garantire l'efficacia dell'azione amministrativa, la tracciabilità delle richieste e l'incolumità del servizio ed evitare il sovraffollamento degli sportelli, **l'istanza deve essere presentata tassativamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC)** all'indirizzo istituzionale dell'Ente tributi@pec.comune.aragona.ag.it.

1-ter. I contribuenti privati sprovvisti di casella PEC propria possono presentare l'istanza avvalendosi di intermediari abilitati (quali commercialisti, consulenti del lavoro, CAF, patronati o associazioni di categoria), i quali provvederanno alla trasmissione telematica a mezzo PEC della richiesta, previa apposita delega sottoscritta dal contribuente e allegata all'istanza unitamente al documento d'identità del delegante. È parimenti consentita la presentazione dell'istanza tramite la casella PEC di soggetti terzi (quali parenti o conoscenti), purché alla stessa siano allegate l'apposita delega sottoscritta dal richiedente e la dichiarazione congiunta del titolare della PEC di accettazione della trasmissione e di elezione di domicilio speciale presso il medesimo indirizzo telematico mittente.

1-quater. In via del tutto eccezionale, e al solo fine di non ledere i diritti dei cittadini impossibilitati all'utilizzo degli strumenti telematici o privi di assistenza tecnica, è ammessa la consegna dell'istanza in formato cartaceo direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Ente, esclusivamente previo appuntamento telefonico o telematico, nei giorni e negli orari stabiliti dall'Ufficio Tributi."

2. Nella dichiarazione di cui al comma precedente, il debitore indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 17382/2026 del 09-07-2026
Allegato 7 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

[20] *Considerando che all'atto di presentazione della dichiarazione il debitore deve essere a conoscenza dei debiti pendenti che possono rientrare nella definizione agevolata, si ritiene che lo stesso soggetto abbia il diritto di ricevere, previa richiesta o con altre modalità definita dall'Ente, un prospetto che elenchi i carichi definibili. La disposizione deve essere adattata in base all'organizzazione dell'Ente.*

3. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia ai ricorsi da parte del debitore comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti oggetto di contenzioso e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
4. Il Comune (*o il concessionario di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*) entro il termine del 30 ottobre 2026[21] comunica ai debitori, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammissione alla definizione agevolata, specificando l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e la scadenza di ciascuna di esse ovvero il diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.
5. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dei titoli coinvolti nella definizione. Le somme eventualmente versate per gli importi oggetto di cancellazione con la definizione agevolata sono definitivamente acquisite dall'Ente e non possono essere oggetto di rimborso.

copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 17382/2026 del 09-07-2026
Allegato 7 - Copia Documento

Articolo 4 - Effetti della dichiarazione

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3:
 a. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
 b. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
 c. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
 d. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti[22]

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato in unica soluzione entro il termine del 30 novembre 2026 oppure nel numero di rate prescelto sulla base delle opzioni

[21] *Si consiglia di individuare un termine non eccessivamente distante da quello ultimo di presentazione istanza, ma sufficiente a dare risposta idonea per procedere con il versamento della prima o unica rata*

[22] *Nell'articolo viene proposta un'ipotesi di rateazione, ma l'ente ha facoltà di regolamentarla a propria discrezione, anche richiamando quanto disciplinato nel proprio Regolamento delle Entrate o adottando le forme di rateizzazione applicate da ADER nella definizione agevolata prevista dalla Legge n. 199/2025 (commi 83 e 84, art. 1).*

previste dal successivo comma, la prima entro il termine di cui sopra e le successive a cadenza trimestrale.

2. La comunicazione contenente il piano di pagamento delle rate deve essere trasmessa nella modalità indicata nella dichiarazione.[23]
3. Il debitore, in caso di versamento rateizzato, indica nell'istanza di definizione agevolata il numero delle rate prescelto, in armonia con i criteri stabiliti dal *Regolamento Generale delle Entrate Tributarie e Patrimoniali del Comune*, tra le seguenti opzioni:
 - ❑ *fino a euro 100,00:* nessuna rateizzazione (pagamento in unica soluzione);
 - ❑ *da euro 100,01 a euro 500,00:* fino a un massimo di **4 rate mensili**;
 - ❑ *da euro 500,01 a euro 3.000,00:* fino a un massimo di **12 rate mensili**;
 - ❑ *da euro 3.000,01 a euro 6.000,00:* fino a un massimo di **24 rate mensili**;
 - ❑ *oltre euro 6.000,00:* fino a un massimo di **36 rate mensili**.
4. Nel caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dalla scadenza prevista per la prima rata e tenuto conto degli interessi del periodo pre-dilazione, gli interessi al tasso previsto nel regolamento comunale ai sensi del comma 802 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*ovvero al tasso legale vigente alla data di presentazione istanza, maggiorato di non oltre 2 punti %*) oppure al tasso del 2%.
5. Il pagamento delle somme dovute per la definizione viene effettuato secondo le specifiche modalità previste per la relativa entrata[24].

Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono le attività di riscossione coattiva per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo. Il pagamento si considera tempestivo in caso di ritardo non superiore a 7 giorni[25].

2. Nel caso in cui il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, abbia già integralmente corrisposto quanto dovuto, come determinato ai sensi del presente regolamento, per beneficiare

copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 17382/2026 del 09-07-2026
Allegato 7 - Copia Documento

[23] *Si ricorda che l'art. 1, comma 106, della L. 199/2025 stabilisce che gli enti devono consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.*
[24] *L'ente può stabilire liberamente le modalità di pagamento, nel limite di quanto ammesso dalle vigenti normative.*
[25] *Per analogia con la norma dell'art. 15-ter, comma 3, DPR 602/1973.*

degli effetti della definizione agevolata deve comunque manifestare la volontà di aderirvi con le modalità previste dall'art. 3.

3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina:
 - l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
 - la sospensione del fermo amministrativo iscritto;

copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 17382/2026 del 09-07-2026
Allegato 7 - Copia Documento

Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune (*al concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*), le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi e/o alle ingiunzioni di pagamento di cui all'art. 1 del presente regolamento. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

Articolo 8 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini di cui all'art. 124 del decreto legislativo 19 agosto 2000, n. 267 (*salvo che sia dichiarata l'immediata eseguibilità ai sensi del medesimo articolo*) e di cui all'articolo 10 delle preleggi (*salvo diversa previsione statutaria*).
2. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 108 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Parere di regolarità tecnico amministrativa

Sulla presente proposta di deliberazione il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere FAVOREVOLE attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa dell'atto in oggetto, ai sensi ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 e s.m.i. e degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del 2° Settore
Ragioneria, Finanza e Entrate
geom. Calogero Alongi

Parere di regolarità contabile

Sulla presente proposta di deliberazione il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere FAVOREVOLE attestante la regolarità contabile dell'atto in oggetto, ai sensi ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 e s.m.i e degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del 2° Settore
Ragioneria, Finanza e Entrate
Geom. Calogero Alongi

copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 17382/2026 del 09-07-2026
Allegato 7 - Copia Documento

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE LOCALI DEL COMUNE DI ARAGONA

Relazione di accompagnamento alla delibera di adozione del Regolamento comunale

(Ai sensi dell'Art. 1, commi da 102 a 109, Legge 30 dicembre 2025, n. 199)

copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 17382/2026 del 09-07-2026
Allegato 7 - Copia Documento

1. PREMESSA E QUADRO NORMATIVO

La Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), all'articolo 1, commi da 102 a 109, dispone la facoltà per gli Enti locali di introdurre nel proprio ordinamento l'istituto della definizione agevolata dei carichi pendenti e dei crediti, sia di natura tributaria sia patrimoniale.

Tale misura straordinaria di tregua fiscale consiste nella facoltà di abbattere, fino al totale azzeramento (100%), le sanzioni amministrative e gli interessi scaturenti dal mancato adempimento di avvisi di accertamento esecutivi (emessi ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019) e delle ingiunzioni fiscali (emesse ai sensi del R.D. n. 639/1910), così come dettagliatamente regolamentati nella proposta di disciplina allegata alla presente.

L'ordinamento statale condiziona l'introduzione della sanatoria a due requisiti fondamentali, esplicitati dall'articolo 1, commi 102 e 107, della medesima legge:

- Il rispetto e la salvaguardia degli equilibri strutturali del bilancio comunale.
- La valutazione attenta della situazione economico-finanziaria dell'Ente, con particolare riguardo ai crediti di difficile esigibilità e alla capacità di incrementare l'efficienza della riscossione coattiva.

La presente relazione tecnica esamina l'impatto sul magazzino crediti dell'Ente alla data di riferimento del 23 giugno 2026, raccordando i dati di riscossione con le scritture contabili e i relativi fondi di svalutazione (FCDE) appostati a rendiconto.

2. ANALISI QUANTITATIVA E QUALITATIVA DEL MAGAZZINO CREDITI

Di seguito si riporta il quadro complessivo dei crediti tributari pendenti del Comune di Aragona alla data del 23 giugno 2026, suddivisi per singola tipologia di entrata ed annualità d'imposta. Tutti i crediti indicati risultano regolarmente presi in carico nei Residui Attivi della contabilità finanziaria dell'Ente.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 17382/2026 del 09-07-2026
Allegato 7 - Copia Documento

Tipologia di Entrata	Periodo Notifiche	Carico Lordo Residuo (€)	Componente Capitale (€)	Componente Sanzioni (€)	Componente Interessi (€)	Spese Notifica / Coatte (€)	Fase della Procedura	Riferimento Contabile	Accantonamento FCDE (€)	Grado Esigibilità
IMU 2017	2022 2025	559.393,53	425.735,53	121.100,00	8.911,00	3.647,00	Procedure esecutive avviate	Residui Attivi	167.818,00	Media
IMU 2018	2022 2025	555.139,37	409.123,57	115.861,00	27.233,00	2.922,00	Coattivo affidato	Residui Attivi	166.541,81	Media
IMU 2019	2022 2025	546.361,02	400.687,03	111.239,97	31.473,81	2.960,21	Coattivo affidato	Residui Attivi	163.908,31	Media
IMU 2020	2022 2025	830.744,00	595.733,59	169.939,70	59.862,03	5.208,68	Accertamenti esecutivi	Residui Attivi	249.223,20	Media
IMU 2021	2022 2025	593.463,00	422.051,86	126.295,80	45.115,34	2.477,00	Accertamenti esecutivi	Residui Attivi	178.038,90	Media
TASI 2017	2022 2025	120.325,40	89.742,40	26.152,00	1.923,00	2.508,00	Procedure esecutive avviate	Residui Attivi	36.097,62	Bassa
TASI 2018	2022 2025	122.218,48	87.838,31	25.131,62	6.789,95	2.458,60	Coattivo affidato	Residui Attivi	36.665,54	Bassa
TASI 2019	2022 2025	43.340,00	30.508,99	8.078,00	2.585,87	2.167,14	Coattivo affidato	Residui Attivi	13.002,00	Bassa

copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 17382/2026 del 09-07-2026
Allegato 7 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

Tipologia di Entrata	Periodo Notifiche	Carico Lordo Residuo (€)	Componente Capitale (€)	Componente Sanzioni (€)	Componente Interessi (€)	Spese Notifica / Coatte (€)	Fase della Procedura	Riferimento Contabile	Accantonamento FCDE (€)	Grado Esigibilità
TARI 2017	2022 2025	550.932,79	416.543,29	129.069,14	5,28	5.315,08	Procedure esecutive avviate	Residui Attivi	207.730,14	Media
TARI 2018	2022 2025	802.973,03	593.920,43	170.145,17	34.445,32	4.462,11	Coattivo affidato	Residui Attivi	296.188,12	Media
TARI 2019	2022 2025	375.853,22	273.478,23	76.668,43	20.825,04	4.881,52	Coattivo affidato	Residui Attivi	136.383,59	Media
TARI 2020	2022 2025	1.049.464,51	751.002,20	217.473,58	71.695,07	9.293,66	Accertamenti esecutivi	Residui Attivi	374.524,80	Media
TARI 2021	2022 2025	1.020.077,00	727.984,00	210.562,93	71.152,37	10.377,70	Accertamenti esecutivi	Residui Attivi	363.045,62	Media
TARI 2022	2022 2025	1.165.994,00	835.419,79	242.865,01	76.789,48	10.919,72	Accertamenti esecutivi	Residui Attivi	416.623,85	Media
TOTALE	-	8.336.239,35	6.169.801,39	1.866.482,15	282.203,37	67.751,43	-	-	2.812.813,40	-

3. DETTAGLIO CONTABILE E VERIFICA PER TRIBUTO

A. Comparto IMU (Imposta Municipale Propria)

- **IMU Coattivo 2017 (Cap. 121-20, Accertamento n. 5364/2024):** L'accertamento contabile è stato iscritto originariamente per € 624.962,12. L'importo residuo al 23.06.2026 è di € 559.393,53.

Le sanzioni e gli interessi inclusi ammontano a complessivi € 130.011,00. Di conseguenza, la stima della riscossione da definizione agevolata (quota capitale + spese) è determinata in € 429.382,53. Il beneficio teorico derivante dallo sblocco della riscossione e correlata contrazione del FCDE (accantonato per € 167.818,00) è pari al recupero della componente principale.

- **IMU Coattivo 2018 (Cap. 121-20, Accertamento n. 5098/2025):** Iscritto originariamente in bilancio per € 558.000,00, presenta ad oggi un importo residuo di € 555.139,37. Gli accessori da stralciare ammontano a € 143.094,00 (dati da € 115.861,00 di sanzioni ed € 27.233,00 di interessi). La riscossione attesa è di € 412.045,37.
- **IMU Coattivo 2019 (Cap. 121-20, Accertamenti n. 5099/2025 e n. 290/2026):** In perfetto allineamento con i dati analitici di bilancio, registra un residuo attuale finanziario di € 546.361,02. La quota sanzioni ed interessi oggetto di stralcio si attesta a € 142.713,78. La stima delle riscossioni da sanatoria (capitale + spese) è pari a € 403.647,24.
- **IMU Annualità RECENTI (2020-2021):** Per il biennio 2020-2021, i residui complessivi per accertamenti esecutivi ammontano a € 1.424.207,00 (di cui € 1.017.785,45 di solo capitale). Il FCDE associato copre saldamente i rischi di inesigibilità con € 427.262,10 accantonati nel risultato di amministrazione.

B. Comparto TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili)

I crediti afferenti alla TASI presentano storicamente un grado di esigibilità molto basso, dovuto all'anzianità dei ruoli e alla frammentazione dei debitori.

- **TASI Coattivo 2017 (Accertamento n. 5363/2024):** Residuo contabile attuale di € 120.325,40. Gli accessori da abbattere sono pari a € 28.075,00. Incasso stimato: € 92.250,40.
- **TASI Coattivo 2018 (Accertamento n. 5100/2025):** Residuo contabile attuale di € 122.218,48. Gli accessori da abbattere ammontano a € 31.921,57. Incasso stimato: € 90.296,91.
- **TASI Coattivo 2019 (Accertamenti n. 5101/2025 e n. 287/2025):** Residuo contabile attuale di € 43.340,00. Gli accessori da abbattere ammontano a € 10.663,87. Incasso stimato: € 32.676,13.

C. Comparto TARI (Tassa Rifiuti)

Il comparto TARI rappresenta la quota quantitativamente più rilevante dei residui attivi dell'Ente (oltre 4,9 milioni di euro sui carichi complessivi). Tutte le annualità in esame presentano una svalutazione contabile strutturale prudenziale, con un accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità pari al 50% del valore del credito residuo, calcolato in conformità ai trend storici di riscossione dell'Ente.

- **TARI 2017 (Cap. 280/10, Accertamento n. 231/2017):** Presenta carichi coatti per € 550.932,79. La sorte capitale residua è di € 416.543,29. La quota di sanzioni ed interessi da abbattere è pari a € 129.074,42. L'accantonamento al FCDE è pari a € 207.730,14.
- **TARI 2018 (Cap. 280/10, Accertamento n. 210/2018):** Presenta un carico coattivo di € 802.973,03. La sorte capitale è pari a € 593.920,43, a fronte di sanzioni e interessi accumulati per € 204.590,49. Il FCDE vincolato ammonta a € 296.188,12.
- **TARI 2019 (Cap. 280/10, Accertamento n. 229/2019):** Evidenzia un carico residuo coattivo di €

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 17382/2026 del 09-07-2026
Allegato 7 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

375.853,22. La sorte capitale ammonta a € 273.478,23, mentre la componente sanzioni e interessi da stralciare è di € 97.493,47. Il FCDE stanziato a copertura è pari a € 136.383,59.

- **TARI 2020 (Cap. 280/10, Accertamento n. 1496/2020):** Mostra accertamenti emessi pendenti per € 1.049.464,51. La sorte capitale è pari a € 751.002,20, con sanzioni e interessi quantificati in € 289.168,65. Il FCDE vincolato a rendiconto è pari a € 374.524,80.
- **TARI 2021 (Cap. 280/10, Accertamento n. 2142/2021):** Registra oggi accertamenti emessi per € 1.020.077,00, con una quota capitale di € 727.984,00 ed accessori sanzionatori per € 281.715,30. Il FCDE a copertura è di € 363.045,62.
- **TARI 2022 (Cap. 280/10, Accertamento n. 1269/2022):** Presenta accertamenti pendenti per € 1.165.994,00. La quota capitale ammonta a € 835.419,79, mentre sanzioni e interessi pesano per € 319.654,49. Il FCDE accantonato si attesta a € 416.623,85.

4. ANALISI E VALUTAZIONE SULLE RATEIZZAZIONI IN ESSERE

L'efficacia della riscossione ordinaria dell'Ente risulta parzialmente compromessa dallo stato delle dilazioni concesse, le quali mostrano un preoccupante quadro di incaglio economico, evidenziato nella tabella sottostante:

Tributo	Numero Piani Attivi	Debito Residuo Totale (€)	Quota Capitale Residua (€)	Quota Sanzioni / Int. Residua (€)	Stato della Rateizzazione	Note d'Impatto in caso di Definizione Agevolata
TASI	6	763,00	556,75	206,25	In bonis	L'adesione del contribuente azzera i 206,25 € di accessori residui.
IMU	39	45.534,00	32.648,25	12.885,75	In sofferenza	L'adesione azzera i 12.885,75 € di sanzioni/interessi e sblocca l'incasso.

Copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 17382/2026 del 09-07-2026
Allegato 7 - Copia Documento

Tributo	Numero Piani Attivi	Debito Residuo Totale (€)	Quota Capitale Residua (€)	Quota Sanzioni / Int. Residua (€)	Stato della Rateizzazione	Note d'Impatto in caso di Definizione Agevolata
TARI	199	40.968,27	29.987,27	10.981,00	In bonis / Regolare	L'adesione azzera i 10.981,00 € di sanzioni e interessi residui.
TOTALE	**244**	**87.265,27**	**63.192,27**	**24.073,00**	-	**Abbattimento potenziale complessivo degli accessori: € 24.073,00.**

Valutazione dei dati: L'evidenza principale risiede nei 39 piani IMU formalmente in stato di sofferenza. Questo dato dimostra come il carico sanzionatorio applicato renda insostenibile il pagamento dilazionato per i contribuenti in difficoltà finanziaria. L'introduzione della definizione agevolata permetterebbe a questi soggetti di ridefinire il piano estinguendo unicamente la sorte capitale, azzerando la morosità e garantendo flussi finanziari certi all'Ente.

5. VALUTAZIONI GENERALI SULLA COMPOSIZIONE DEI CREDITI E SULL'ESIGIBILITÀ

Dall'analisi complessiva del magazzino crediti emergono tre evidenze fondamentali:

- **Forte Incidenza delle Sanzioni e degli Interessi:** Su un magazzino lordo complessivo di oltre 8,3 milioni di euro, la componente globale di sanzioni e interessi ammonta a € 2.148.685,52 (pari a circa il 25,77% del totale dei carichi). Tale componente costituisce un oggettivo ostacolo psicologico e materiale al recupero dei crediti.
- **Grado di Svalutazione Contabile (FCDE):** L'Ente ha stanziato a bilancio un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità complessivo pari a € 2.812.813,40. Questo livello di accantonamento, verificato ai sensi del D.Lgs. 118/2011, assicura che degli equilibri del bilancio comunale non subiranno alcun pregiudizio dall'abbattimento delle sanzioni, in quanto ampiamente coperte dai fondi svalutazione già stanziati negli esercizi precedenti.
- **Andamento dell'Esigibilità Rispetto al Fattore Tempo:** L'analisi statistica evidenzia che l'esigibilità dei crediti tributari per le annualità storiche scema progressivamente col trascorrere del

copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 17382/2026 del 09-07-2026
Allegato 7 - Copia Documento

tempo. L'introduzione della sanatoria rappresenta l'ultimo strumento utile per stimolare l'adempimento spontaneo tardivo ed evitare l'insolvenza definitiva.

6. IPOTESI DI DEFINIZIONE AGEVOLATA E PILASTRI APPLICATIVI

Sulla scorta delle risultanze emerse e al fine di massimizzare l'efficacia del recupero salvaguardando il tessuto socio-economico del Comune di Aragona, si propone l'adozione di una definizione agevolata strutturata sui seguenti criteri direttivi (in piena aderenza alla Legge n. 199/2025):

- **Perimetro Oggettivo e Temporale:** L'agevolazione è limitata alle entrate comunali tributarie (IMU, TARI, TASI) e patrimoniali i cui avvisi di accertamento esecutivi o ingiunzioni fiscali siano stati notificati ed emessi nel quadriennio 2022-2025.
- **Misura dell'Agevolazione:** Estinzione del debito mediante il versamento integrale (100%) della sola quota capitale, delle spese di notifica e delle spese per eventuali procedure esecutive/cautelari avviate. Si dispone l'abbattimento totale (100%) delle sanzioni amministrative e degli interessi.
- **Flessibilità del Pagamento Dilazionato:** È concessa la facoltà di estinguere il debito in un'unica soluzione (entro il 30 novembre 2026) oppure mediante piani di rateizzazione mensili flessibili ordinati per fasce di importo crescente, fino ad un massimo di 36 rate mensili per debiti di entità superiore a € 6.000,00.

7. PROIEZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI SULLA CASSA ED EQUILIBRIO DI BILANCIO

I flussi previsionali sottostanti sono stati interamente ricalcolati applicando le percentuali stimate di adesione (15%, 30%, 50%) sull'intera platea del magazzino crediti definibile (Quota Capitale Complessiva: € 6.169.801,39; Sanzioni e Interessi Complessivi: € 2.148.685,52; Spese di Notifica: € 67.751,43), garantendo la perfetta quadratura matematica dei saldi simulati.

Scenario di Adesione	% Stimata di Adesione	Incasso Stimato Quota Capitale (€)	Incasso Spese Notifica / Coatte (€)	Sanzioni / Interessi Abbattuti (Stralcio) (€)	Effetto Finanziario sulla Cassa dell'Ente
Scenario 1 (Prudenziale)	15%	925.470,21	10.162,71	322.302,83	Flusso di cassa immediato/rateizzato con impatto positivo sul fondo cassa.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 17382/2026 del 09-07-2026
Allegato 7 - Copia Documento
copia estratta dal Sito web

Scenario di Adesione	% Stimata di Adesione	Incasso Stimato Quota Capitale (€)	Incasso Spese Notifica / Coatte (€)	Sanzioni / Interessi Abbattuti (Stralcio) (€)	Effetto Finanziario sulla Cassa dell'Ente
Scenario 2 (Medio)	30%	1.850.940,42	20.325,43	644.605,66	Liquidità aggiuntiva per tempestività pagamenti commerciali e riduzione anticipazione.
Scenario 3 (Ottimistico)	50%	3.084.900,70	33.875,72	1.074.342,76	Forte efficientamento dei tempi di riscossione e drastico abbattimento residui attivi veterani.

copia estratta dal sito web

Voce di Bilancio	Segno Algebrico	Importo (€) [Parametrato su Scenario Medio]	Anni di Riferimento	Nota Tecnica e Modalità di Copertura Contabile
Cancellazione di Residui Attivi (Stralcio accessori)	**(-)**	644.605,66	2022-2025	Nessun disavanzo generato: la quota cancellata per sanzioni/interessi trova capienza nel FCDE accantonato nel risultato di amministrazione pari a € 2.812.813,40.
Maggiori Accertamenti / Riscossione (Recupero Sorte	**(+)**	1.850.940,42	2022-2025	Introito directo di cassa (in unica soluzione o rateizzato).

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 17382/2026 del 09-07-2026
Allegato 7 - Copia Documento

Voce di Bilancio	Segno Algebrico	Importo (€) [Parametrato su Scenario Medio]	Anni di Riferimento	Nota Tecnica e Modalità di Copertura Contabile
Capitale)				Incrementa stabilmente l'indice di capacità di riscossione dell'Ente.
Minori Spese di Gestione dell'Ente	**(+)**	6.500,00	2026	Recupero diretto somme: € 4.500,00 dallo svincolo del Fondo Contenzioso (previa attestazione dell'Ufficio Legale) + € 2.000,00 di spese legali e di notifica future risparmiate.
EFFETTO NETTO FINANZIARIO COMPLESSIVO	**(=)**	**+ 1.857.440,42**	**Complessivo**	**L'operazione è finanziariamente migliorativa. Il bilancio dell'Ente rimane in perfetto equilibrio strutturale.**

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 17382/2026 del 09-07-2026
Allegato 7 - copia Documento

copia estratta dal sito web

Quantificazione degli Effetti di Bilancio e Incidenza dei Crediti:

Come ampiamente evidenziato dai prospetti finanziari, la definizione agevolata comporta:

- La cancellazione dei residui attivi relativi a sanzioni e interessi stralciati a favore dei contribuenti aderenti, interamente sterilizzata al netto della quota coperta dal Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) appostato nel risultato di amministrazione.
- Maggiori accertamenti a residui derivanti dal recupero forzoso e massivo di quote capitale che l'analisi storica dava per disperse o incagliate.
- Minori spese di notifica, di esecuzione e di contenzioso stimate in un risparmio netto per le casse comunali pari a € 6.500,00 (grazie all'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere su 3 contenziosi pendenti e al blocco delle dispendiose procedure coatte).
- Miglioramento complessivo della riscossione ripartito sulle annualità di competenza dei piani di

rateizzazione e dei flussi di cassa immediati introitati entro il 30 novembre 2026.

L'incidenza percentuale dei crediti di dubbia e difficile esazione sul totale del magazzino crediti analizzato si attesta a un livello pari a circa l'85%, a conferma del fatto che la misura colpisce in modo selettivo le áreas di massima criticità contabile dell'Amministrazione.

8. CONCLUSIONE E RACCOMANDAZIONI VALUTATIVE

Sotto il profilo degli equilibri finanziari di cui al D.Lgs. n. 118/2011, si sottolinea che:

1. La quota capitale dei tributi viene salvaguardata e incassata nella sua interezza (100%), tutelando la risorsa finanziaria primaria dell'Ente.
2. Il mancato incasso delle sanzioni e degli interessi moratori risulta ampiamente compensato dall'abbattimento dei costi vivi di gestione, dall'azzeramento del rischio di soccombenza nei contenziosi legali e, soprattutto, dall'incremento del tasso di riscossione della sorte capitale.
3. L'istituto produce un impatto positivo immediato sui flussi di cassa e sulla liquidità corrente dell'Ente, fattore indispensabile per garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali verso i fornitori (indicatori KPI e tempestività dei pagamenti).

L'adozione della sanatoria si configura come una scelta strategica e virtuosa che accelera lo smaltimento dei residui attivi vetusti in perfetta armonia con i principi costituzionali di sana gestione, prudenza contabile e pareggio di bilancio.

Il Responsabile del 2° Settore
geom. Calogero Alongi

Calogero Alongi
TINIT-LNGCGR66E08A351X
24/06/2026 14:15:14 UTC+0200

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 17382/2026 del 09-07-2026
Allegato 7 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

L'anno duemilaventisei il giorno 2 luglio alle ore 9 presso la sede di questo comune, nella stanza del Presidente del Consiglio Comunale a seguito convocazione in atti al prot. ….si è riunita la 2 commissione Consiliare Permanente, nelle persone dei signori:

1. Sardo Maria Presidente
2. Chiara Raimondo componente
3. Parello Salvatore componente

E' presente il geometra Calogero Alongi responsabile del settore finanziario.
Il presidente della Commissione, dott.ssa Maria Sardo, preso atto del numero dei presenti, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara valida la seduta e procede con la stesura del verbale.
La Commissione si è riunita per trattare il seguente punto all'odg:

- Proposta di consiglio comunale n. 4 del 23 giugno 2026 RGP n. 18 del 29 giugno 2026 avente ad oggetto "Approvazione Regolamento definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199"

Il Presidente inizia i lavori dando lettura della proposta ed invita il Responsabile del settore finanziario, geometra Calogero Alongi ad illustrarne i contenuti e la finalità che è quella di favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie dei contribuenti nei confronti del Comune, mediante abbattimento di sanzioni e interessi, mantenendo integro il capitale.

La definizione agevolata riguarda tutte le entrate comunali a partire dal 2017 e tutti gli accertamenti esecutivi emessi/notificati nel periodo dal 2022 al 2026.

I componenti la commissione esaminano gli articoli del regolamento, la nota prot. n. 15898 del 23 giugno a firma del cittadino Biagio Bellanca che propone alcuni emendamenti e la nota in risposta n. 16134 del 25 giugno 2026 del responsabile finanziario.

Il primo emendamento proposto dal cittadino riguarda:

- l'art. 3 comma 1 quater "*Modalità di presentazione delle istanze*" dove suggerisce di aggiungere oltre alla modalità cartacea, già prevista, anche la trasmissione mediante raccomandata A/R con validità dalla data di spedizione.

Il responsabile finanziario non esprime parere favorevole in quanto i cittadini sprovvisti di posta elettronica certificata possono avvalersi di intermediari abilitati o delegati e in via residuale di consegna cartacea cosi come sancito agli art. 1 bis, 1 ter e 1 quater del Regolamento senza appesantire ulteriormente il lavoro di reperimento da parte degli uffici delle raccomandate A/R;

il secondo emendamento riguarda.

- L'art. 3 comma 5 cancellazione dell'ultimo capoverso

" ….. *le somme incassate per gli importi oggetto di cancellazione, con la definizione agevolata, rimangono definitivamente acquisite dall'ente e non possono essere oggetto di rimborso"*
La cancellazione dell'ultimo capoverso potrebbe inficiare i principi di veridicità e attendibilità di bilancio quindi il responsabile finanziario esprime parere non favorevole.
il terzo emendamento

- Art. 4 comma 1 lettera d cancellazione dell'ultimo capoverso

" *non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo*"

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 17382/2026 del 09-07-2026
Allegato 7 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

Il responsabile finanziario non esprime parere favorevole in quanto sospendere le azioni esecutive qualora si sia già svolto il primo incanto con esito positivo porterebbe a non tutelare il terzo aggiudicatario in capo al quale si sono già consolidati diritti soggettivi perfetti e posizioni giuridiche meritevoli di tutela.

Il quarto emendamento

- Art. 5 comma 1 riguardante il versamento degli importi dovuti e la cadenza di tali versamenti

Il responsabile finanziario esprime parere favorevole e ha provveduto ad armonizzare i contenuti stabilendo dei versamenti con cadenza mensile con un emendamento tecnico prot. n. 16132 del 25 giugno 2026 provvisto anche di parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori;

Il quinto emendamento

- Art. 5 comma 4 si richiede l'applicazione di un tasso fisso del 2%
 "*Nel caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dalla scadenza prevista per la prima rata e tenuto conto degli interessi del periodo pre-dilazione, gli interessi al tasso previsto nel regolamento comunale ai sensi del comma 802 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (ovvero al tasso legale vigente alla data di presentazione istanza, maggiorato di non oltre 2 punti%) oppure al tasso del 2%*"

Il responsabile finanziario esprime parere non favorevole all'indicazione di un tasso fisso del 2% in quanto in contrasto con il principio di flessibilità e con la facoltà dell'ente di allinearsi alle variazioni del tasso legale o alle direttive macro economiche pro tempore vigenti inserite nel Regolamento Generale delle entrate del comune, in modo da scongiurare asimmetrie economico finanziarie penalizzanti per il bilancio comunale.

Il sesto e ultimo emendamento proposto

- Art. 5 comma 6 *approvazione da parte del Consiglio Comunale della sospensione e revoca di tutte le procedure esecutive fino alla data di scadenza dell'adesione fissata al 30 settembre 2026*

Il responsabile finanziario esprime parere non favorevole, in quanto la formale manifestazione di volontà del contribuente di aderire alla definizione agevolata non comporta l'assunzione formale dell'obbligo di pagamento e quindi la sospensione o la revoca delle procedure esecutive arrecherebbe grave danno all'Ente.

Si esamine inoltre la nota prot. 16527 del 30 giugno 2026 a firma del Responsabile finanziario dove all'art. 3 si aggiunge un nuovo comma, il comma 1 quinques che recita : "*limitatamente ai carichi inclusi in ingiunzioni fiscali o titoli già formalmente avviati alla procedura di riscossione coattiva, il richiedente è tenuto al pagamento di un contributo fisso di istruttoria pari a € 15,00 per ciascuna istanza presentata, a parziale copertura dei costi amministrativi e di gestione informatica della pratica……*"

Di questo emendamento tecnico si è in attesa ancora di parere da parte del Collegio dei Revisori

Esaminato il regolamento, la proposta di emendamenti del cittadino Biagio Bellanca, gli emendamenti tecnici proposti dal Responsabile finanziario nonché i pareri espressi dal geometra Alongi sugli emendamenti e il parere favorevole espresso con verbale n. 13 del Collegio dei Revisori tutti sopra richiamati la commissione esprime parere favorevole sullo schema di Regolamento e sugli emendamenti tecnici proposti dal Responsabile finanziario, respinge gli

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 17382/2026 del 09-07-2026
Allegato 7 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

emendamenti n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 6 proposti dal cittadino Biagio Bellanca con le stesse motivazioni indicate dal responsabile finanziario, mentre per il 5° emendamento proposto dal cittadino Biagio Bellanca ,cioè l'applicazione di un tasso fisso del 2% sugli interessi di dilazione, la commissione propone l'applicazione del tasso legale, che ad oggi e per tutto il 2026 è fissato al 1,60%.

Terminata la discussione il Presidente conceda il responsabile finanziario, il geometra Calogero Alongi invitandolo a provvedere, dopo l'approvazione in Consiglio Comunale, ad una adeguata comunicazione informativa del Regolamento per permettere a tutti i contribuenti di regolarizzare le proprie posizioni debitorie.

Alle ore 13,30 la seduta viene sciolta.

copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 17382/2026 del 09-07-2026
Allegato 7 - Copia Documento

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 17382/2026 del 09-07-2026
Allegato 7 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

Premessa

La decisione di attivare la misura di *rottamazione dei tributi locali* nasce da una valutazione politica chiara e responsabile: mettere il cittadino al centro, favorire la ripresa delle attività economiche e, allo stesso tempo, rafforzare la solidità finanziaria dell'Ente. In un contesto in cui molte famiglie e imprese hanno attraversato anni complessi, caratterizzati da difficoltà economiche e da una crescente distanza tra contribuenti e istituzioni, questa amministrazione sceglie di adottare uno strumento che promuove equità, trasparenza e fiducia.

È una scelta che guarda al bene collettivo: riduce il peso del passato, rafforza la capacità di intervento del Comune e promuove una cultura della responsabilità condivisa.

Questa amministrazione ritiene che un bilancio solido non sia un obiettivo astratto, ma la condizione necessaria per offrire servizi migliori, sostenere le fasce più fragili e programmare interventi strutturali. La rottamazione dei tributi locali si inserisce dunque in una visione politica più ampia: quella di un Comune che non rinuncia al recupero del dovuto, ma lo persegue con strumenti moderni, equilibrati e orientati alla crescita della comunità.

Quadro di riferimento

La definizione agevolata dei tributi locali si inserisce nel contesto degli strumenti di flessibilità tributaria previsti dalla normativa nazionale e dalle linee guida in materia di gestione dei residui attivi e di sostenibilità finanziaria degli enti territoriali. La misura consente ai contribuenti – persone fisiche e imprese – di estinguere debiti tributari pregressi con riduzione degli oneri accessori, favorendo l'adempimento spontaneo e la regolarizzazione di posizioni debitorie spesso risalenti nel tempo.

Finalità della misura

La rottamazione dei tributi locali persegue una duplice finalità:

1. **Favorire la compliance tributaria** dei contribuenti, offrendo condizioni agevolate per la definizione dei debiti.
2. **Rafforzare la solidità finanziaria dell'Ente**, attraverso il recupero del pregresso e la riduzione delle passività potenziali derivanti da crediti di difficile esazione.

Benefici per l'Ente Locale

L'attivazione della misura produce effetti tecnici rilevanti:

- **Incremento del tasso di riscossione dei residui attivi**, con conseguente miglioramento della qualità del portafoglio crediti.
- **Riduzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE)**: la riscossione di crediti storici consente di abbattere il fabbisogno di accantonamento, liberando risorse utili alla programmazione e alla spesa corrente.
- **Rafforzamento degli equilibri di bilancio**, grazie alla trasformazione di crediti vetusti in entrate effettive.
- **Miglioramento del risultato di amministrazione**, con effetti positivi sulla capacità dell'Ente di sostenere investimenti e servizi essenziali.

Con l'entrata in vigore dell'armonizzazione contabile e del federalismo fiscale, gli enti locali sono chiamati a rispettare parametri di solidità finanziaria sempre più stringenti. In questo nuovo scenario, la capacità di riscossione diventa un indicatore decisivo: un Comune che non riesce a raggiungere una percentuale di riscossione adeguata è inevitabilmente costretto a comprimere la spesa corrente e, di conseguenza, a ridurre i servizi essenziali offerti alla comunità.

Questo Comune, negli ultimi anni, ha visto ridurre in maniera drastica la propria percentuale di riscossione, che ad oggi possiamo affermare con chiarezza non supera il 50%. Un livello così basso di recupero delle entrate proprie non è solo un dato contabile: è un indicatore critico che fotografa una situazione strutturale di fragilità finanziaria. Qualsiasi Ente locale che si attesti su una percentuale di riscossione di tale portata è, di fatto, destinato a fallire, perché non è in grado di sostenere i servizi essenziali né di programmare investimenti.

Questo non è un dato tecnico isolato, ma un vero tema politico. Significa che la qualità dei servizi – dalla manutenzione urbana(riparazione delle strade, illuminazione pubblica, interventi di pulizia delle strade ecce cc), al sociale, dalla scuola alla cultura – dipende direttamente dalla capacità dell'Ente di recuperare le

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 17382/2026 del 09-07-2026
Allegato 7 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

entrate proprie. Senza un livello adeguato di riscossione, il bilancio si indebolisce, il Fondo crediti di dubbia esigibilità cresce e le risorse disponibili per i cittadini diminuiscono.

Per questo motivo, la rottamazione dei tributi locali non è soltanto una misura amministrativa: è una scelta politica che punta a rafforzare la sostenibilità del Comune, a tutelare i servizi pubblici e a garantire equità tra i contribuenti. In un sistema di federalismo fiscale, dove ogni Comune deve reggersi sulle proprie entrate, recuperare il pregresso non è un'opzione: è una condizione necessaria per evitare tagli, per mantenere la qualità dei servizi e per programmare con responsabilità il futuro del territorio.

A meno di un anno dalle elezioni comunali, questa amministrazione ritiene che la misura della *rottamazione dei tributi locali* rappresenti un passaggio politico significativo, coerente con il mandato ricevuto dai cittadini. In questi anni con mille difficoltà legislative e politiche abbiamo lavorato per riportare l'Ente dentro un quadro di piena normalità contabile, cercando di ricostruire la fiducia, responsabilità e trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche. La definizione agevolata dei tributi locali si inserisce esattamente in questa visione: non come un intervento episodico, ma come una scelta politica strutturale, orientata alla stabilità finanziaria e alla vicinanza verso la comunità.

Questa amministrazione ha ereditato un quadro finanziario estremamente complesso, segnato da decenni di mancata programmazione e da una gestione inadeguata delle entrate proprie. Le criticità accumulate nel tempo ci hanno costretto, con senso di responsabilità e trasparenza, a dichiarare il dissesto finanziario: una scelta difficile ma necessaria per riportare l'Ente dentro un perimetro di legalità contabile e di verità di bilancio.

A onor del vero, i tempi necessari per uscire dalla fase di dissesto sono stati eccessivamente lunghi, per una serie di motivi che non è utile ripercorrere in questa sede ma che hanno inciso in modo significativo sulla capacità dell'Ente di tornare alla piena operatività. Ciò che conta, oggi, è riconoscere che questa amministrazione ha affrontato una situazione ereditata, complessa e stratificata, con senso di responsabilità e con la volontà di riportare il Comune dentro un quadro di stabilità e verità contabile.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 17382/2026 del 09-07-2026
Allegato 7 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

Il dissesto non è stato un atto politico, ma una conseguenza inevitabile di una gestione delle entrate proprie che per anni non ha garantito livelli adeguati di riscossione.

Oggi, pur tra mille difficoltà, e grazie a un lavoro costante e alla volontà di affrontare il pregresso con strumenti moderni e responsabili, possiamo proporre una misura che permette ai cittadini di regolarizzare la propria posizione e all'Ente di recuperare risorse fondamentali per il futuro.

La rottamazione non è solo un atto tecnico: è un segnale politico chiaro. Significa scegliere una strada che unisce rigore amministrativo e attenzione sociale; significa credere che un Comune solido, capace di riscuotere ciò che gli è dovuto, possa garantire servizi migliori, investimenti più efficaci e una programmazione che guarda oltre l'emergenza.

A un anno dalle elezioni, questa amministrazione conferma la propria linea: **governare con responsabilità, recuperare ciò che è stato perso, sostenere chi vuole mettersi in regola e costruire un bilancio che sia davvero al servizio della comunità.** La definizione agevolata dei tributi locali è uno degli strumenti che ci permette di farlo, con equilibrio, trasparenza e una visione politica che guarda al futuro del nostro territorio.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 17382/2026 del 09-07-2026
Allegato Copia Documento

copia estratta dal Sito web

Aragona 06/07/26

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 17382/2026 del 09-07-2026
Allegato 7 - Copia Documento

Comune di Aragona

Libero Consorzio comunale di Agrigento

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale N. 13 del 29.06.2026

copia estratta dal Sito Web

L'anno duemilaventisei, il giorno 29 del mese di giugno, alle ore 08.00, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Sergio Speranza (Presidente), Dott. Diego Bellini (Componente), Dott. Giovanni Gentile (componente), nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 26.02.2025, (immediatamente esecutiva).

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- **Visti** i "Principi sull'indipendenza del Revisore" del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- **Visto** il disposto del D.LGS. n. 267 del 18/8/2000 ed il vigente Regolamento di Contabilità;
- **Visti** I Principi di Vigilanza e controllo dell'Organo di Revisione degli Enti Locali emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, inizia e completa l'esame della proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23.06.2026, pervenuta tramite PEC in data 24.06.2026, avente ad oggetto:

"APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30.12.2025, N. 199"

Premesso che

La legge 30 dicembre 2025 n. 199 (legge di bilancio 2026), ai commi 102-109 dell'articolo 1, introduce un istituto di particolare rilievo per la finanza territoriale: la possibilità per Regioni ed enti locali di disciplinare, con proprio regolamento, forme di definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali.
Si tratta di una misura nuova e strutturale, distinta dall'articolo 13 della legge 289/2002 (parzialmente abrogato dal comma 110), coerente con l'autonomia finanziaria riconosciuta dall'articolo 119 della Costituzione e con la potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del Dlgs 446/1997.
L'introduzione della definizione agevolata si colloca nel solco delle misure deflattive e di miglioramento della riscossione, ma presenta profili delicati sotto il versante degli equilibri di bilancio e della responsabilità amministrativo-contabile.
La scelta dell'ente di aderire a tale nuovo istituto coinvolge anche l'organo di revisione che dovrà rilasciare un proprio parere sul regolamento attuativo. Obbligo che non assume un carattere meramente formale, ma che deve essere il frutto di una corretta valutazione delle implicazioni e dei riflessi che tale istituto può avere sulla «situazione economico finanziaria e nella capacità dell'ente di incrementare la riscossione delle proprie risorse» (comma 107) bilanciando l'esigenza di riscossione con la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Il perimetro normativo dell'istituto

Un primo controllo da effettuare riguarda il perimetro di applicazione della definizione.

Il comma 102 consente agli enti territoriali di introdurre, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del Dlgs 446/1997, diverse «tipologie di definizione agevolata che prevedano l'esclusione o la riduzione di sanzioni e interessi», entro un termine non inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione del Regolamento sul sito istituzionale.

La norma consente per le entrate tributarie la possibilità di riduzione e/o azzeramento di sanzioni e interessi salvaguardando la "parte capitale" estendendo la possibilità di definire anche le entrate di natura patrimoniale (comma 109). Rimangono fuori per esplicita disposizione della norma (comma 105) l'Irap (per le Regioni) e le compartecipazioni e addizionali a tributi erariali.

Possono essere oggetto di definizione (comma 103) anche agli atti già accertati (anche in riscossione coattiva), le liti pendenti ed anche tutte quelle situazioni non ancora oggetto di accertamento attraverso l'attivazione dell'istituto della compliance oppure tramite l'emersione spontanea (ravvedimento) da parte del contribuente.

Il vincolo degli equilibri di bilancio e il nodo del Fcde

Il comma 102 oltre ad imporre il rispetto dei principi costituzionali (articoli 23, 53 e 119 della Costituzione) e dei principi dell'ordinamento tributario sottopone l'ente ad una valutazione in ordine alla salvaguarda dell'equilibrio dei bilanci con particolare riguardo ai crediti di difficile esigibilità, sebbene tale riferimento secondo la Nota IFEL del 27 gennaio 2026 non ha carattere vincolante, tenendo altresì conto (comma 107) della situazione economico finanziaria e nella capacità dell'ente di incrementare la riscossione delle proprie risorse.

Tutte queste valutazioni e/o considerazioni possono essere riscontrate per il tramite di una "nota tecnica" dell'ente sulla base di una stima del grado di adesione e dei possibili effetti, in termini di miglioramento del bilancio comunale, che consentano di valutare positivamente la convenienza economica e finanziaria della misura.

Particolare attenzione è da rivolgere all'impatto sui residui attivi e sul Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde) poiché la definizione agevolata comporta, strutturalmente, una rinuncia parziale al credito (per sanzioni e interessi) soprattutto nel caso in cui l'ente non abbia adeguatamente accantonato a Fcde i crediti di difficile esigibilità poiché la riduzione del valore nominale dei residui può generare squilibri finanziari.

Di converso invece la definizione di crediti coperti interamente dal Fcde oppure addirittura stralciati dal conto del bilancio e appostati a stato patrimoniale restituiscono effetti positivi sia in termini di equilibrio che di emersione di maggior risultato di amministrazione.

L'organo di revisione, pertanto, nell'esprimere il proprio parere sul regolamento deve essere messo in condizione di poter valutare, per ogni singola risorsa definibile, la coerenza dei crediti iscritti o non iscritti in bilancio sulla base del grado di anzianità e vetusta dei residui, l'adeguatezza del Fcde rispetto al minor gettito atteso, la sostenibilità finanziaria della misura, anche in termini di cassa; la stima del tasso di adesione sulla base delle serie storiche di riscossione oppure per il tramite si simulazioni prudenziali.

Il fronte della definizione delle liti pendenti e la conciliazione agevolata dei ricorsi

Come abbiamo già illustrato il perimetro delle possibilità previste dalla norma è ampio. Il comma 103 consente la definizione delle controversie tributarie pendenti. Nell'analisi del regolamento occorre verificare preliminarmente che la norma non disciplina espressamente la sospensione del processo e tantomeno la sospensione dei termini di impugnazione.

L'analisi deve poi essere estesa acquisendo informazioni da parte dell'ente sull'incidenza che l'adesione potrebbe avere sulla copertura degli effetti finanziari della possibile estinzione del giudizio, sulla stima dei rischi soccombenza (analisi costi/benefici).

In assenza di una disciplina chiara sulla sospensione dei termini di impugnazione, il regolamento non può derogare a norme processuali: eventuali previsioni eccedenti la competenza regolamentare devono essere oggetto di rilievo.

Termine di approvazione ed efficacia

Come ormai più volte ribadito su queste pagine la legge non vincola l'adozione del regolamento al termine di approvazione del bilancio. Il regolamento può essere oggetto di approvazione consiliare anche dopo la scadenza del 28 febbraio. La norma prescrive termini perentori sia per l'attribuzione dell'efficacia del regolamento, i cui effetti decorrono dalla pubblicazione sul sito istituzionale nonché sui termini di adesione che non possono essere inferiori a 60 giorni dalla data di pubblicazione nel sito.

L'indicazione chiara di tali termini previsti nel regolamento deve essere riscontrata dal revisore ai fini di una valutazione positiva dello stesso.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 17382/2026 del 09-07-2026
Allegato 7 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

Tutto ciò premesso e considerato

Il Collegio dei Revisori dei conti visti:

i pareri resi ai sensi dell'Art. 12 della L.R. n. 30/2000, e precisamente:

- pareri favorevoli espressi dal Dirigente del 2° Settore, Ragioneria Finanza ed Entrate, geom. Calogero Alongi, in data 23/06/2026, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;
- il D.Lgs 267/2000, in particolare l'art. n. 42;
- il D.Lgs n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento di Contabilità vigente;
- la proposta di approvazione del Regolamento sulla definizione agevolata delle Entrate comunali, che si compone di n. 8 articoli, sviluppati nei seguenti punti:
 - Oggetto del Regolamento
 - Oggetto della Definizione Agevolata
 - Procedura per la Definizione Agevolata
 - Effetti della dichiarazione
 - Versamento degli importi dovuti
 - Perfezionamento della Definizione Agevolata
 - Definizione Agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere
 - Entrata in vigore ed efficacia del Regolamento.

VISTO l'Emendamento Tecnico Unitario alla proposta di deliberazione n. 04 del 23 giugno 2026, indicato in oggetto, unitamente alla Relazione Istruttoria e al relativo parere tecnico in merito alle proposte di emendamento " presentate dal cittadino sig. Omissis " allo schema di «Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213», pervenuti tramite PEC in data 25/06/2026 con prot. n. 16132/2026;

Esprime

Parere favorevole alla proposta di deliberazione n. 4 del 23.06.2026, **onerando l'ente** affinché il provvedimento – che acquisterà efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore – venga trasmesso, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione stessa.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Sergio Speranza

Dott. Diego Bellini

Dott. Giovanni Gentile

firmato digitalmente

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 17382/2026 del 09-07-2026
Allegato 7 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Di Giacomo Pepe Stefania

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Dott. Volpe Gioacchino

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Fulvio Fontana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n. 5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ (Reg. Pub. N. _____)

Lì, _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- X *E' stata dichiarata immediatamente esecutiva.*
- ☐ *È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione.*

Lì, 06/7/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Fulvio Fontana

Copia conforme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo.

Aragona, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 17382/2026 del 09-07-2026
Allegato 7 - Copia Documento